



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Prot.nr. 180/U-A/33 AOOUSPMT

Matera, 16/01/2014

Area III – Pensioni Riscatti

Resp.proced: Sciortino

.0835/315223

Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici statali di ogni ordine
e grado di MATERA e provincia

E, p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per la
la Basilicata - POTENZA

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.
Personale della Scuola –LORO SEDI

All'Ufficio relazioni con il Pubblico
SEDE

OGGETTO: D.M. 1058 del 23/12/2013 e C.M. prot.n. 2855 del 23/12/2013 .

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014

Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative – Scadenza domande 07/02/2014

Si comunica alle SS.LL , con preghiera di curarne la massima diffusione tra tutto il personale scolastico , che nelle news della rete INTRANET del MIUR sono stati pubblicati, la **Circolare ministeriale prot.n. 2855 del 23/12/2013** e il **D.M. 1058 del 23/12/2013** concernenti le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio del personale della scuola con decorrenza 1° Settembre 2014.

La scadenza per l'inoltro delle domande di pensionamento e le revoche delle stesse è stata fissata, dal MIUR, al 7 febbraio 2014 .

Per gli aspetti di carattere generale si rimanda alla Circolare ministeriale e al D.M. sopracitati mentre si forniscono alcune indicazioni operative relativamente al personale docente , a.t.a ed educativo di competenza delle Istituzioni scolastiche della provincia. I dirigenti scolastici dovranno fare riferimento ad eventuali istruzioni della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

1) REQUISITI PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Come è noto l'art.24 del D.L.n.201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. E' fatto salvo, comunque, il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, per il personale che alla data del **31/12/2011** ha già maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima della legge citata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Tale personale non è soggetto, neppure su **opzione**, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando l'applicazione del regime contributivo pro-rata per l'anzianità maturata successivamente al 01/01/2012.

Requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione

A) Ai sensi dell'art.1,c.6 lett.c della Legge 243/2004 , come novellato dalla Legge n.247/2007(**i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico da possedere al 31 Dicembre 2011** sono:

Per la Pensione di anzianità

- 60 anni di età e 36 anni di contributi o 61 di età e 35 di contributi c.d. “quota 96” (si precisa che i requisiti minimi che devono essere posseduti alla suddetta data senza alcuna forma di arrotondamento sono 60 anni di età e 35 anni di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando le frazioni di età e di contribuzione);
- Anzianità contributiva non inferiore ad anni 40 indipendentemente dall'età.

Per la Pensione di vecchiaia

- 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne con 20 anni di contribuzione(15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, di cui all'art.2 c.31. del D.Lgs n.503del 30/12/1992).

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art.1 c.9 della L.243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni conseguiti, entrambi, entro il 31/12/2013 ai fini del conseguimento del diritto a pensione dal 1°settembre 2014 .Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,della finestra di cui all'art.1,c.21, della legge 148/2011.

B) Ai sensi dell'art.24 del d.l. n.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni nella legge n.214 del 22/12/2011 **i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte** sono:

Per la Pensione di vecchiaia

- 66 anni e 3 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva da possedere al 31 Agosto 2014 (ovvero al 31/12/2014 ai sensi dell'art.59,c.9 della l. 449/97) .

Per la Pensione anticipata

- 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento, da possedere al 31 Agosto 2014 (ovvero al 31/12/2014 ai sensi dell'art.59,c.9 della l. 449/97)

Per i dipendenti con età inferiore a **62 anni** la norma prevede una penalizzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

2) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A

Il D.M. 1058 del 23/12/2013 fissa , all'art.1 , **il termine finale del 7 febbraio 2014** per la presentazione , da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle diverse tipologie di domande di collocamento a riposo:

- 1) *Compimento del limite massimo di contribuzione*
- 2) *Dimissioni volontarie dal servizio*
- 3) *Trattenimento in servizio*
- 4) *Cessazione prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.*
- 5) *Revoca della domanda di cessazione precedentemente inoltrata*

6) *Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico* che, può essere richiesto dal personale che ha i requisiti al 31/12/2011 per il pensionamento e non ha compiuto ancora 65 anni di età (purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29/7/1997,n.331 della Funzione Pubblica). La medesima possibilità sussiste per coloro hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. La richiesta va formulata con una unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

3) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Come indicato nella C.M. prot.n. 2855 del 23/12/2013 , **il personale di ruolo** (Dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA) ed insegnanti di religione , per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, **deve utilizzare, esclusivamente, la procedura web POLIS”istanze on line** “disponibile nel sito internet del Ministero.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea alla Scuola di titolarità che invierà copia a questo Ufficio.

Il personale che presenta domanda di **cessazione dal servizio** deve presentare **anche la domanda** per il pagamento della pensione **da inviare direttamente all'Ente Previdenziale (INPS EX INPDAP)** esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1)presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2)presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato(n.803164)
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

4) GESTIONE DELLE ISTANZE

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto, **la convalida** deve essere effettuata dalle Istituzioni scolastiche, entro il 30 marzo 2014, e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di Scuola.

Non deve essere acquisita al SIDI la cessazione dal servizio qualora il pensionamento è contestuale alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per i codici di convalida delle domande si rinvia a quanto comunicato dal MIUR D.G. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi-Ufficio III con le note prot.810 del 4-4-2013 e prot.1266 del 27-05-2013.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia accertata l'eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte dell'Ufficio scrivente.

L'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione rientra nella competenza dell'Ufficio scrivente.

Ai fini di consentire a questo Ufficio di avere a disposizione, in tempo utile di tutta la documentazione necessaria per la determinazione del diritto a pensione, si pregano le SS. LL. di inviare, subito e, comunque entro il **15 febbraio 2014** la documentazione di seguito indicata per il personale che presenta istanza di dimissioni dal servizio dal 1° settembre 2014:

- Copia di eventuale determina INPDAP di computo/riscatto ai sensi della Legge 1092/73, di ricongiunzione legge 29/79 o Legge 45/90; ovvero copia delle istanze inviate all'INPS EX INPDAP e non ancora determinate dal medesimo Ente;
- Copia determina accredito figurativo ai sensi dell'art.25 c.2 D.lgs.151/2001 (Congedo di maternità) per il personale femminile che ha presentato domanda di accredito figurativo per i periodi di "Congedo di maternità" verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro;
- Comunicazione circa eventuali assenze senza assegni;
- Per il personale transitato dagli EE.LL allo Stato, dal 01/01/2000, deve essere trasmesso anche il Mod.PA04 dell'Ente di provenienza

La medesima documentazione dovrà essere inviata per il personale che sarà collocato a riposo d'ufficio per pensione di vecchiaia e cioè il personale che **compie 65 anni di età** al 31/08/2014 (salvo trattenimento in servizio) **che nell'anno 2011** era in possesso dei requisiti per la pensione, nonché, il personale che **compie 66 anni e 3 mesi di età entro il 31/08/2014** (salvo trattenimento in servizio).

La documentazione relativa alla definizione della pratica di pensione sarà richiesta con nota successiva ovvero dopo l'accertamento del diritto a pensione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

5) APPLICAZIONE DELL'ART.72 - C.7 DELLA LEGGE 133/2008 (PERSONALE DIRIGENTE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA) - TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione dell'art.72 comma 7 della legge 133/2008 si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla **C.M. prot. n. 2855 del 23/12/2013**, dalla Direttiva Ministeriale 94/2009 e dalla Circolare n.10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Al riguardo si precisa che l'art.9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall'art.509, comma 5, del D.Lgs 297/94 a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per le succitate disposizioni, **la valutazione delle istanze di trattenimento** deve tener conto di quanto segue.

- 1) L'istanza di trattenimento in servizio è soggetta a **valutazione discrezionale** e quindi può anche non essere accolta dal datore di lavoro;
- 2) Bisogna tener conto di alcune condizioni oggettive quali le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi;
- 3) E' necessario verificare l'inesistenza della situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato;
- 4) Le **istanze valutate** devono riguardare il personale docente educativo ed ATA che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il **31/12/2011**, compie **65 anni** entro il **31 agosto 2014**, nonché, il personale che raggiunge **66 anni e 3 mesi di età al 31/08/2014** negli altri casi.

Le tipologie di proroga previste dalla vigente normativa sono

- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima;
- Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art.509-c.5de D.L.vo 297/94.

E' utile evidenziare che la normativa sopra richiamata ha modificato l'art.16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art.509 comma 5 del D.Lgs 297/94. **Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.** In particolare nel 2014 potranno chiedere la permanenza in servizio **i soli soggetti** che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2014 non sono in possesso di **20 anni** di anzianità contributiva entro tale data. Con la riforma non opera più la facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti di età per conseguire il massimo della pensione(art.509.comma 2 del d.lgs n.297 del 1994).

La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita al **Dirigente scolastico**.

Le SS.LL entro il **10/02/2014** avranno cura di inviare a questo Ufficio l'elenco del personale che ha chiesto la permanenza in servizio e, per **ciascun nominativo** la documentazione indicata al punto **4)** della presente nota, ai fini di determinare l'anzianità contributiva.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Le istanze accolte o rigettate saranno comunicate a questo Ufficio, tempestivamente, la medesima comunicazione sarà inviata, dalle SS.LL, agli interessati e acquisita al SIDI.

Si comunica che per l'a.s. 2013/2014, risulta in esubero il profilo di DSGA e le classi di concorso delle scuola di istruzione di 1° e 2° grado di cui allegati elenchi.

6) APPLICAZIONE DELL'ART.72 C.11 DELLA LEGGE 133/2008 (PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE EDUCATIVO ED ATA.) RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai fini dell'applicazione dell'art.72 comma 11 della legge 133/2008 , la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo **preavviso entro il 28 febbraio 2014**, viene disposta **esclusivamente** nei confronti dei dipendenti che appartengono a classi di concorso o profili in cui sussiste la situazione di esubero , che hanno **40 anni** di anzianità contributiva con requisiti a pensione al 31/12/2011, nonché di coloro che, entro il 31/08/2014, maturano **41 anni e 6 mesi** se donne e **42 anni e 6 mesi** se uomini .

In tale ultima ipotesi , poiché la norma sulla pensione anticipata prevede una **penalizzazione** nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una **età inferiore ai 62 anni**, non si procederà alla risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l'art.6 comma 2 del d.l. n.216 del 2011, convertito nella legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva ,per infortunio , per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinari.

Ai fini della determinazione , per il personale interessato, dei requisiti previdenziali necessari per la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, si pregano le SS.LL. di inviare , entro il **31 gennaio 2014**, la documentazione di cui al punto **4)** della presente nota per il personale che presumibilmente risulti destinatario di tale normativa.

Le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a partire dal 1° settembre 2014, da notificare all'interessato, entro il **28 febbraio 2014**, in base ad appositi elenchi che saranno inviati successivamente da questo Ufficio.

7) CESSAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall'art.12 del C.C.N.L. 15 Luglio 2010 dell'Area V della dirigenza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Il Dirigente scolastico che presenta comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Le cessazioni dei Dirigenti scolastici sono gestite dall'Ufficio Scolastico Regionale. Invece, il trattamento pensionistico sarà determinato da questo Ufficio ai fini della trasmissione dei flussi informativi dal SIDI all' INPDAP-INPS.

Pertanto, i **dirigenti scolastici** provvederanno ad inviare a **questo Ufficio** la documentazione di rito che sarà richiesta con nota successiva.

Si sottolinea la necessità che segreterie scolastiche prestino idoneo supporto al personale interessato.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione delle SS.LL e si confida nel puntuale adempimento.

Documenti allegati

Nota esuberi 1° grado prot.n.2570/2013

Nota esuberi 2° grado prot n.2818/2013

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO

f.to Di Bari Filomena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993